CONCESSIONE DI UNA INDENNITA' MENSILE AI MAGISTRATI ORDINARI, AI MAGISTRATI DEL CONSIGLIO DI STATO, DELLA CORTE DEI CONTI, DELLA GIUSTIZIA MILITARE E AGLI AVVOCATI E PROCURATORI DELLO STATO, E PEREQUAZIONE DELLA TREDICESIMA MENSILITA'

Art. 6

All'onere derivante dalla presente legge valutato in lire 5.440 milioni per l'anno finanziario 1968 si provvede quanto a lire 1.240 milioni a carico del fondo di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967 e quanto a lire 4.200 milioni mediante riduzione del corrispondente capitolo dell'anno finanziario 1968. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Versione in vigore dal 4 aprile 1968, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Concessione di una indennita' mensile ai magistrati ordinari, ai magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e agli avvocati e procuratori dello Stato, e perequazione della tredicesima mensilita'
Estremi	Legge 14 marzo 1968, n. 156
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 marzo 1968

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/concessione-di-una-indennita-mensile-ai-magistrati-ordinari-ai-1968/art-6/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it